



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 DEL 20 LUGLIO 2021
RELATIVA A:*

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE DEL POPOLO”, DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 447 (APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE) NEL TESTO RISULTANTE DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA REFERENDARIA

Il presente quesito referendario interviene sull'articolo 274 del codice di procedura penale che, trattando il tema delle “esigenze cautelari” che legittimano misure cautelari coercitive o interdittive, ivi compresa la custodia cautelare in carcere, individua, elencando i relativi presupposti, le condizioni al ricorrere delle quali possono essere applicate le misure cautelari a carico degli indagati, o comunque di soggetti non ancora condannati in via definitiva.

Come noto trattasi, in estrema sintesi, di tre ordini di ragioni, ovvero il pericolo di inquinamento delle prove, la fuga o il pericolo concreto ed attuale della stessa, la reiterazione del reato.

Non può non richiamarsi sul punto il dettato della Carta costituzionale che prevede come l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Ne consegue il divieto di anticipare la pena, a meno che non si rendano necessarie le sopraddette “misure cautelari” in presenza delle specifiche esigenze prefigurate dalla legge.

Il referendum si propone di limitare la possibilità del ricorso alle misure cautelari, escludendo la possibilità di applicazione nella sola ipotesi del ricorrere del rischio di reiterazione della stessa specie di reato per la quale si procede, ferma restando la possibilità di applicare le misure cautelari non solo al ricorrere degli altri presupposti, ma anche quando, per la persona sottoposta a indagini o per la persona dell'imputato ricorrano, stante le specifiche modalità o circostanze del fatto per cui si procede e la sua personalità, come desunta da comportamenti/atti concreti o da precedenti penali, gli estremi di concreto ed attuale pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero di criminalità organizzata.